

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 681

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BARELLI, BRIGNONE,
FAVARO, GENTILE, NOCCO, DEGENNARO, SAMBIN,
ARCHIUTTI, GUBETTI, COMPAGNA, BIANCONI, PASTORE,
CICOLANI, BASILE e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2001

Misure contro la violenza nello sport e il *doping*. Istituzione
del Museo dello sport italiano

ONOREVOLI SENATORI. – La presente iniziativa nasce dalla esigenza di completare il quadro normativo che si va delineando in materia di contrasto al *doping* (legge 14 dicembre 2000, n. 376) e alla violenza nell'ambito delle manifestazioni sportive (decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, di cui all'atto Senato n. 610). Appare difatti indispensabile una adeguata campagna di «educazione» e di informazione anche al fine di riaffermare l'idea che lo sport è una compo-

nente fondamentale della salute psico-fisica, un mezzo di formazione, arricchimento, solidarietà e aggregazione, di promozione sociale e culturale, uno strumento di miglioramento della qualità della vita, di prevenzione e recupero delle devianze.

In questo contesto si colloca l'iniziativa di istituire il Museo dello sport – colmando una lacuna del nostro paese – al fine di rendere perenne testimonianza della storia del nostro sport e delle imprese dei nostri atleti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire sei miliardi per l'anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al *doping*, nonché all'istituzione del Museo dello sport italiano. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nonché la ripartizione delle risorse necessarie.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire sei miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

